

Riposi giornalieri del padre con madre casalinga: senza limiti anche per l'Inps

Argomento - A seguito della lettera circolare del 12 maggio 2009 con la quale il Ministero del lavoro recepisce il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia l'Inps, con circolare n. 112/2009, ha esteso al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell'ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche nei casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

In pratica il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, purché vengano documentate le ragioni di impedimento da parte della madre. Il Ministero del lavoro, con lettera circolare 16 novembre 2009, prot. n. 19605, supera la tesi dell'Inps precisando che il diritto al padre dei riposi giornalieri in caso di madre casalinga non può essere condizionato alla presentazione di documentazione comprovante la impossibilità della madre (casalinga) alla cura del figlio.

Per un approfondimento si veda R. Quintavalle in Guida al Lavoro n. 41/2009, pag. 39 e n. 46/2009, pag. 24.

Novità - L'Inps, facendo propria la suddetta precisazione del Ministero del lavoro e ad integrazione della predetta propria circolare n. 112/2009, riconosce il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri per accudire il figlio con meno di un anno o entro il primo anno dall'ingresso nella famiglia adottiva anche nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il bambino. Ciò comporta che nella richiesta il padre lavoratore dovrà limitarsi a indicare lo status della madre senza dovere documentare alcuna ragione di impedimento della stessa ad accudire il figlio.

Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, sez. VI, ha dedotto che, anche ai fini del riconoscimento del diritto del padre ai riposi giornalieri per allattamento nell'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 40 del Dlgs n. 151/2001, la madre casalinga debba essere considerata alla stregua della madre lavoratrice.

In attuazione dell'interpretazione estensiva emersa

in seno al Consiglio di Stato ed avallata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con lettera circolare B/2009 del 12.5.2009, l'Istituto ha emanato la circolare n. 112/2009 così, prevedendo la possibilità di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nei casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

Il padre dipendente, pertanto, in questi casi, può fruire dei riposi giornalieri.

Recentemente il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con lettera circolare C/2009 del

Inps - Circolare 25 novembre 2009, n. 118

Oggetto: Art. 40, lett. c) del Dlgs n. 151/2001 - Tu maternità/paternità: diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga - Precisioni

Sommario: Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre è casalinga, indipendentemente da situazioni di comprovata oggettiva impossibilità

sa di accudire il bambino.

Il padre dipendente, pertanto, in tali ipotesi ed alle condizioni indicate, può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del Dlgs n. 151/2001).

Per quanto non previsto con la presente circolare resta fermo il disposto della circolare n. 112/2009.

16.11.2009, ha interpretato l'indirizzo del Consiglio di Stato nel senso del maggior favore del ruolo genitoriale, ed ha pertanto riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, ex art. 40 del Tu n. 151/2001, sempre nel caso di madre casalinga, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate situazioni che determinano l'oggettiva impossibilità della madre stessa